

4.1.2. Accesso disaggregato alla rete in fibra ottica

Anche in questo caso, la richiesta può essere riferita sia alla tratta intera sia a tratte intermedie. Sotto il profilo regolamentare, tale forma di accesso rientra nelle disposizioni di cui all'articolo 14, comma 11, del decreto ministeriale 23 aprile 1998, nonché della delibera dell'Autorità n. 1/CIR/98, dove l'obbligo di fornitura non è limitato ad uno specifico portante trasmissivo. Quindi, l'obbligo di fornitura per Telecom Italia vale nei casi in cui l'accesso alla rete locale riguardi soluzioni in fibra ottica. Di conseguenza, per questo tipo di accesso valgono le stesse considerazioni svolte per la rete in rame.

L'analisi del contesto nazionale ha, peraltro, evidenziato che l'installazione di infrastrutture in fibra da parte di nuovi operatori risulta ancora limitata, anche a causa degli ostacoli di tipo tecnico/amministrativo che si manifestano, in particolare, in ambito urbano.

Poiché la previsione di un obbligo permanente di fornitura regolamentata potrebbe comportare rischi di disincentivo ad una maggiore diffusione delle infrastrutture in fibra ottica, sia da parte dell'operatore dominante che dei nuovi entranti, si ritiene opportuno prevedere una limitazione temporale a tale obbligo.

4.1.3. Canale numerico

Tale servizio consiste nella fornitura da parte di Telecom Italia di una capacità trasmissiva tra un apparato trasmissivo dell'operatore entrante e la sede d'utente. Da un punto di vista regolamentare, tale opzione costituisce una modalità di accesso alla rete locale di Telecom Italia e rientra nell'obbligo già previsto dal decreto ministeriale 23 aprile 1998 per Telecom Italia di fornire accesso a livello di rete di distribuzione ed a livello periferico di rete. Da un punto di vista funzionale, l'accesso soddisfa gli stessi requisiti dell'accesso fisico.

La fornitura di tale servizio si configura come servizio sostitutivo dell'accesso al mezzo fisico, nei casi in cui vi sia indisponibilità di quest'ultimo. Alla luce di tali considerazioni, l'Autorità ha valutato l'opportunità di inserimento all'interno dell'offerta di interconnessione di riferimento di tale servizio di accesso ed ha ritenuto che tale servizio possa essere offerto solo come alternativa ad un accesso di tipo fisico in alcuni specifici casi, quali, ad esempio:

- la presenza di apparati multiplatori (MUX) tra la sede di utente e lo stadio di linea;
- l'indisponibilità, permanente o temporanea, della co-locazione a livello di sito di centrale di stadio di linea (SL).

In tali casi, infatti, l'assenza di soluzioni alternative si risolverebbe in una impossibilità per gli operatori entranti di accedere a determinati utenti e conseguentemente determinerebbe una potenziale effetto discriminatorio per tali tipologie di utenti.

4.1.4. Servizio di prolungamento dell'accesso

Il servizio di prolungamento dell'accesso consiste nella fornitura da parte dell'operatore notificato di un collegamento fra una locazione periferica della rete ed una locazione più centralizzata, corrispondente al livello gerarchico superiore della rete, contestualmente alla fornitura dell'accesso disaggregato a livello del sito secondario.

Vista la capillarità degli Stadi di Linea (circa quattordicimila) della rete di Telecom Italia, e tenuto conto della prevalente dislocazione territoriale degli stessi in aree diverse da quelle metropolitane, l'Autorità ritiene tale servizio essenziale per l'effettiva utilizzazione dei servizi di accesso disaggregato alla rete locale. Pertanto, in considerazione dell'attuale indisponibilità di valide alternative per la realizzazione di tale collegamento nel breve/medio termine, la mancata fornitura del servizio in oggetto può effettivamente costituire un'ulteriore barriera all'entrata sul mercato locale.

Le modalità di fornitura di tale servizio possono essere diverse nel caso di utilizzo di risorse di rete di Telecom Italia, ovvero:

- a) fornitura del portante trasmissivo, quale ad esempio una fibra ottica non attivata;
- b) fornitura di un canale numerico.

Tenendo presente l'obiettivo di fornire adeguati incentivi alla realizzazione di infrastrutture alternative nel medio/lungo termine, si ritiene che l'obbligo di fornitura di tale servizio possa avere carattere temporaneo, in modo da permettere agli operatori nuovi entranti di cominciare a fornire i servizi alla clientela finale in tempi brevi ed assicurando comunque l'incentivo alla realizzazione di proprie infrastrutture alternative nel medio/lungo termine. Si ritiene, peraltro, opportuno che l'Autorità valuti, alla luce dell'evoluzione delle condizioni concorrenziali e del grado di sviluppo delle infrastrutture alternative in ambito locale, l'opportunità di prorogare l'obbligo di offrire il servizio.

Inoltre, qualora le opzioni a) e b) non fossero realizzabili, a causa di un'oggettiva indisponibilità, possono essere perseguiti due percorsi alternativi che prevedono forme di condivisione di infrastrutture civili, al fine di permettere ad altri operatori la realizzazione di proprie infrastrutture di rete, anche ai sensi di quanto contenuto nell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 318 del 1997:

c) condivisione di infrastrutture civili (es. tubazioni, condotti, cunicoli e tralicci) in virtù delle quali i nuovi operatori potranno installare le proprie infrastrutture trasmissive;

d) co-locazione presso i siti di centrale di Telecom Italia per l'installazione di apparati trasmissivi degli operatori entranti al fine di consentire la realizzazione del prolungamento dell'accesso tramite l'utilizzo di portanti fisici o radio.

Al riguardo, si considera importante che i benefici collegati agli investimenti in infrastrutture (sia civili che di rete) promossi in regime di monopolio dall'operatore notificato possano essere in parte condivisi con altri operatori. Ciò al fine di assicurare una maggiore equità nella competizione e di ridurre gli effetti negativi sull'ambiente connessi alla duplicazione di infrastrutture.

4.1.5. Servizio di co-locazione

Il servizio di co-locazione rappresenta un servizio accessorio e funzionale alla effettiva implementazione ed utilizzabilità dei servizi di accesso disaggregato alla rete locale. Da un punto di vista regolamentare, tale servizio è riconducibile ai contenuti dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 318 del 1997, in tema di diritti di passaggio e condivisione di impianti. Tale servizio deve essere inteso pertanto come funzionale alla fornitura dei servizi di accesso disaggregato alla rete locale e di conseguenza gli apparati co-locali dovranno avere le funzionalità necessarie alla realizzazione di tale accesso.

Nell'ambito delle attività del Comitato sono state proposte ed esaminate diverse modalità di co-locazione che vanno da forme di co-locazione fisica, le quali prevedono l'installazione di apparati dell'operatore entrante in un locale all'interno del sito di centrale dell'operatore notificato, o in un sito esterno ma sempre all'interno del recinto di centrale, a forme di co-locazione "virtuale". La modalità indicata da Telecom Italia come preferenziale nell'ambito delle attività del Comitato è stata la co-locazione di tipo fisico che prevede la predisposizione di una stanza separata adibita agli altri operatori. Tale modalità di co-locazione presenta sicuramente dei vantaggi in termini di sicurezza e facilità di accesso al sito da parte di altri operatori, ma allo stesso tempo pone maggiori problemi in termini di predisposizione dei siti, costi, spazi disponibili e tempi di fornitura. L'Autorità ritiene che tale modalità possa essere ritenuta adeguata alla fornitura del servizio di accesso disaggregato, fermo restando la possibilità per gli operatori nuovi entranti di avvalersi delle altre modalità di co-locazione, qualora la prima non sia disponibile. L'operatore notificato dovrà, pertanto, fornire agli operatori licenziatari che lo richiedano tutte le informazioni circa le possibilità di co-locazione nei diversi siti.

5. Il servizio di Canale Virtuale Permanente (CVP)

Il servizio in oggetto prevede una connessione virtuale permanente tra l'utente e la rete dell'operatore entrante. L'accesso al cliente viene garantito tramite la fornitura da parte dell'operatore notificato di un circuito virtuale, ossia un collegamento logico permanente tra il cliente e l'operatore entrante, anziché attraverso un semplice collegamento fisico. Tale collegamento logico realizza e garantisce una capacità trasmissiva ad alta capacità da e verso la sede d'utente.

Tale servizio si configura essenzialmente come un sistema di accesso comprendente l'utilizzo sia del portante fisico, sia di apparati di trasmissivi a larga banda (apparati ADSL o xDSL).

I vantaggi di tale opzione di accesso risiedono: in primo luogo, nel superamento di molte delle difficoltà tecniche e di implementazione collegate con gli accessi di tipo fisico; in secondo luogo, nell'abbreviare i tempi di offerta dei servizi da parte degli operatori nuovi entranti alla clientela finale.

Sotto il profilo della promozione di un ambiente concorrenziale anche per i servizi innovativi, l'introduzione di tale servizio di accesso come soluzione complementare all'accesso di tipo fisico risponde fondamentalmente a due esigenze: da un lato, accelerare la concorrenza nel mercato dei servizi di accesso locale; dall'altro lato, promuovere la diffusione dei nuovi servizi di accesso a larga banda, nel rispetto del principio di non discriminazione. D'altro canto, bisogna tenere conto di alcune controindicazioni, sintetizzabili nel rischio che la disponibilità di tale servizio induca gli operatori nuovi entranti a rimanere dipendenti dalle decisioni tecnico/commerciali e di sviluppo di rete implementate da Telecom Italia nell'ambito dell'offerta di servizi a larga banda alla propria clientela finale. Infatti, per le sue caratteristiche, il servizio è disponibile solo laddove Telecom Italia ha implementato le necessarie apparecchiature di rete, condizionando così gli operatori nuovi entranti sia riguardo all'area geografica in cui sviluppare i propri servizi di accesso, sia relativamente alla scelta delle tecnologie utilizzate.

Tenuto conto di tali aspetti, l'Autorità ritiene necessario definire una specifica disciplina per tale servizio, che ne disponga l'immediata disponibilità per gli operatori entranti, allorché Telecom Italia offra il medesimo servizio alla clientela finale. Ciò al fine di garantire nel breve termine forme di concorrenza con riguardo ai servizi di accesso a larga banda, e – comunque – riservando all'Autorità stessa il compito di rivederne le condizioni di fornitura, alla luce del progressivo utilizzo da parte degli operatori entranti di soluzioni di accesso di tipo fisico, con l'obiettivo di promuovere, nel medio-lungo termine, una maggiore autonomia degli operatori entranti nell'offerta di servizi alla clientela finale.

6. Impatti derivanti dalla commercializzazione dei servizi xDSL da parte dell'operatore notificato

Come già evidenziato, lo sviluppo di tecnologie xDSL presenta potenzialmente notevoli benefici con riguardo alla riduzione dei costi e all'aumento della velocità di accesso per l'offerta di servizi a larga banda in maniera diffusa su tutto il territorio. L'introduzione di tali tecnologie da parte di un operatore necessita dell'accesso all'infrastruttura fisica sottostante, ovvero al cavo simmetrico in rame, mercato che nella maggior parte dei casi è controllato da un solo operatore in posizione dominante. Da ciò deriva l'impossibilità da parte di altri operatori di offrire analoghi servizi. La situazione è resa ancora più critica dal fatto che tali tecnologie sostituiscono altre modalità di accesso offerte sul mercato da parte dell'operatore notificato, quali, ad esempio, i circuiti affittati, con costi significativamente più bassi. La risultante è che l'operatore notificato è potenzialmente in grado di utilizzare la sua posizione dominante sul mercato locale, a vantaggio delle proprie divisioni commerciali o delle società controllate, sia nel mercato dei servizi xDSL veri e propri, sia in mercati collegati, quali ad esempio il mercato dell'accesso ad internet, il mercato della trasmissione dati ed il mercato dei circuiti affittati.

Al riguardo, la normativa nazionale e quella comunitaria impongono, nel rispetto del principio di proporzionalità ed in applicazione del principio di non discriminazione, l'introduzione di misure regolamentari finalizzate a prevenire la costituzione di posizioni dominanti nei mercati dei servizi in tecnologia xDSL.

È quindi richiesta alle Autorità di regolamentazione nazionali un'attività di attento monitoraggio delle condizioni di sviluppo dei servizi in tecnologia xDSL da parte degli operatori dominanti, al fine di evitare l'instaurarsi di meccanismi distorsivi della concorrenza. I servizi xDSL sono servizi innovativi forniti sulla rete telefonica pubblica e come tali sono coperti dalle disposizioni contenute nella direttiva 98/10/CE (articolo 16) e dalle disposizioni in materia di accesso contenute nella direttiva 97/33/CE (articolo 4, comma 2, e "considerando" n. 6). Ciò implica che gli operatori che detengono una notevole forza di mercato nel mercato della telefonia fissa, nel momento in cui forniscono servizi xDSL, sono tenuti ad offrire accesso al flusso trasmissivo a larga banda ad altri operatori, nel rispetto, tra l'altro, dei principi ONP della trasparenza, non discriminazione e della disaggregazione dei servizi offerti (in base a tale principio, ad es. i servizi xDSL offerti alla clientela finale non dovranno essere offerti congiuntamente ad altri servizi offerti dall'operatore notificato).

7. Aspetti procedurali

La fornitura di un servizio di accesso disaggregato necessita di varie fasi procedurali:

- a) fornitura di informazioni su siti ed infrastrutture sui quali sono disponibili i servizi di accesso disaggregato necessari agli operatori entranti per pianificare la propria offerta commerciale;
- b) richiesta da parte degli operatori entranti all'operatore notificato dei servizi di accesso disaggregato nell'area di interesse;
- c) avvio studio di fattibilità da parte dell'operatore notificato sulla richiesta dell'operatore entrante;
- d) risposta da parte dell'operatore notificato circa la fattibilità;
- e) ordine da parte dell'operatore entrante all'operatore notificato circa la fornitura del servizio;
- f) avvio attività operativa per la fornitura del servizio richiesto;
- g) consegna del servizio e collaudo.

La disponibilità di informazioni adeguate è essenziale ai fini dell'implementazione dell'accesso disaggregato alla rete locale. Per pianificare l'utilizzo dei servizi di accesso disaggregato alla rete locale, gli operatori necessitano di informazioni dettagliate sulla loro disponibilità e sugli eventuali vincoli tecnici presenti: queste informazioni sono particolarmente significative nel caso di servizi a larga banda, quali quelli in tecnologia xDSL.

È fondamentale che l'accesso ai nuovi servizi a larga banda (es. basati su tecnologia xDSL) sia garantito agli utenti in maniera non discriminatoria, ovvero che ogni utente possa avere la stessa probabilità di accesso a servizi basati su risorse scarse, indipendentemente da quale sia l'operatore scelto.

Pertanto, al fine di assicurare la parità di trattamento interno-esterno, nel rispetto dei principi di non discriminazione e trasparenza, l'operatore notificato dovrà soddisfare le richieste di altri operatori alle stesse condizioni con cui soddisfa le richieste delle proprie divisioni commerciali, con riguardo alla gestione delle priorità e dei tempi di fornitura, nonché alle caratteristiche tecniche e di qualità del servizio.

Un aspetto fondamentale riguarda i tempi massimi richiesti per trasferire l'accesso al cliente da Telecom Italia all'operatore entrante e vice versa. Al riguardo, è opportuno che i tempi di interruzione del servizio all'utente finale siano ridotti al minimo, per non generare discriminazioni tra clienti diversi.

La duplice connotazione di Telecom Italia che da un lato si presenta come fornitore di servizi agli altri operatori e dall'altro lato è in diretta concorrenza con gli stessi sul mercato finale, impone che la fornitura dei diversi servizi di accesso disaggregato avvenga con modalità prestabilite e senza indebiti ritardi. Si presenta la necessità di prevedere un apposito *service level agreement* che contenga adeguati obblighi per l'operatore notificato circa i livelli qualitativi inerenti alla fornitura dei diversi servizi richiesti.

Tale *service level agreement* dovrà assicurare il rispetto della garanzia di alcuni livelli minimi di qualità del servizio offerti dall'operatore notificato, anche con riferimento ai tempi di fornitura massimi stabiliti. Il mancato rispetto di quanto stabilito nel *service level agreement* potrà essere oggetto di sanzioni e dare luogo al pagamento di penalità tali da limitare possibili pratiche anticoncorrenziali. Il rispetto del principio di trasparenza e non discriminazione contenuto nella normativa nazionale e comunitaria nella fornitura dei servizi di interconnessione e accesso fanno sì che sia appropriato prevedere la predisposizione di un *service level agreement* nell'ambito dell'offerta di interconnessione di riferimento. I termini e le condizioni contenuti in tale *service level agreement* dovranno, laddove applicabili, essere consistenti con i livelli di servizio offerti da parte dell'operatore notificato alle proprie divisioni commerciali ed alla propria clientela finale.

8. Aspetti contrattuali preliminari

La presente delibera individua e regola l'obbligo dell'operatore di rete fissa notificato di significativo potere di mercato di concedere l'accesso alla propria rete locale in forma disaggregata. In questa sede, sono inoltre determinate le condizioni contrattuali minime per assicurare l'effettiva realizzazione dell'apertura alla concorrenza a livello di rete locale, mentre la parte immediata del rapporto tra gli operatori è naturalmente costituita dall'accordo tra le parti.

In primo luogo, in relazione al controllo del collegamento con l'utente finale, attraverso cui gli operatori entranti possono accedere direttamente all'utente finale, si ritiene che il diritto dell'operatore entrante ad ottenere l'accesso disaggregato da parte dell'operatore dominante di rete fissa debba essere condizionato alla manifestazione della volontà del cliente finale di cambiare il fornitore del servizio d'accesso; tale volontà si concretizza attraverso due atti distinti: la disdetta del contratto con Telecom Italia e l'attivazione di un nuovo contratto con l'operatore entrante. La condizione preliminare appena descritta trova fondamentalmente motivazione nella volontà dell'Autorità di evitare forme di "accaparramento" dei collegamenti di utente (e, quindi, di clientela finale) da parte degli operatori entranti.

Al fine di non ostacolare il cliente finale nella sua volontà di mutare il fornitore del servizio di accesso locale, è data inoltre la possibilità al cliente, che intende chiudere il rapporto con l'operatore notificato (Telecom Italia) ed avviare un nuovo rapporto contrattuale con un altro operatore, di rivolgersi a quest'ultimo per espletare tutte le comunicazioni verso l'operatore notificato.

Il contratto tra l'operatore notificato e l'operatore entrante definisce per quest'ultimo un diritto (personale) di godimento sull'infrastruttura dell'operatore dominante, e cioè il diritto a disporre nei limiti di quanto stabilito, mentre il diritto di proprietà rimane in capo all'operatore notificato, al quale spettano le attività di manutenzione e di riparazione dei guasti.

Il contratto ha una durata determinata: quando un cliente - che abbia stipulato un contratto con un operatore entrante che si avvale della disaggregazione dell'accesso locale - disdice tale contratto, l'operatore entrante ha l'obbligo di restituire all'operatore notificato il pieno controllo e la piena disponibilità del relativo collegamento di utente. Si ritiene, tuttavia, ragionevole ammettere la possibilità di prevedere un limitato periodo di transizione, entro il quale consentire ad un eventuale nuovo utente che stabilisca la propria residenza presso la medesima abitazione, di scegliere se continuare ad usufruire o meno dei servizi forniti dall'operatore entrante. Nel caso in cui tale utente scelga lo stesso fornitore del servizio di accesso del precedente cliente, il controllo del collegamento non dovrà, quindi, essere restituito all'operatore notificato e l'operatore entrante non sarà tenuto a rimuovere i propri apparati precedentemente installati.

In relazione ad alcuni specifici obblighi che gravano solo in capo ad operatori notificati come aventi notevole forza di mercato, si impegna l'operatore entrante a fornire adeguata informazione alla clientela acquisita. Così, ad esempio, nel caso del servizio di *carrier selection*, per cui è previsto per Telecom Italia l'obbligo di consentire ad un proprio abbonato diretto di accedere ai servizi offerti da altri operatori, l'operatore entrante deve informare la propria clientela che questa prestazione non sarà più disponibile, in quanto non vi è un corrispondente obbligo a carico di operatori di rete fissa che non siano stati notificati come aventi significativo potere di mercato.

Con riferimento alle tematiche relative al trattamento dei clienti morosi, l'Autorità ritiene che sia interesse di tutti gli operatori collaborare al fine di prevenire e limitare tale fenomeno. A tale scopo, possono essere concordate tra operatori adeguate soluzioni di prevenzione, nel rispetto della normativa vigente in tema di riservatezza dei dati personali. Si ritiene, tuttavia, che l'esistenza di condizioni di morosità nel caso di utenti che richiedano di passare ad un operatore entrante non possa in alcun modo pregiudicare la fornitura di un servizio di accesso disaggregato da parte dell'operatore notificato. Il problema della morosità nell'ambito di un contratto tra un utente ed un operatore, va gestito esclusivamente tra le parti di tale contratto, facendo eventualmente ricorso agli strumenti che l'ordinamento giuridico mette a disposizione per il recupero del credito.

I termini ed i contenuti contrattuali per la fornitura dei servizi di accesso disaggregato dovranno essere oggetto di negoziazione tra le parti e rispettare le disposizioni previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al decreto del Presidente della Repubblica n. 318 del 1997 e decreto ministeriale 23 aprile 1998. I tempi di negoziazione dei servizi di accesso disaggregato dovranno altresì essere coerenti con quanto disposto dall'articolo 3, comma 4, del decreto ministeriale 23 aprile 1998 per i servizi di interconnessione.

9. Elementi per la definizione delle condizioni economiche

Le condizioni tecnologiche e concorrenziali della rete locale sono allo stato significativamente diverse da quelle che caratterizzano la rete di trasporto, né si prevede che queste differenze siano eliminate nel bre-

ve periodo. In tal senso, per la definizione delle condizioni economiche per la fornitura dei servizi di accesso disaggregato non sembra immediatamente applicabile il principio dei costi prospettici incrementali di lungo periodo, previsto per i servizi di interconnessione.

L'Autorità reputa di fondamentale importanza la promozione di reti alternative a quella dell'operatore notificato: in tal senso, l'assunzione di uno *standard* di costo basato sui "costi di sostituzione" avrebbe certamente il pregio di non scoraggiare gli investimenti in infrastrutture da parte degli operatori entranti. D'altro canto, il ricorso a tale metodologia non consentirebbe agli operatori entranti di condividere le economie di scala che caratterizzano la rete locale dell'operatore notificato (le quali costituirebbero pertanto un ingiustificato vantaggio concorrenziale per quest'ultimo operatore, realizzato, tra l'altro, in condizioni di monopolio). Per queste ragioni, l'Autorità ritiene che, nella fase di avvio della concorrenza nel mercato dell'accesso locale, la metodologia di costo sottostante all'offerta di servizi di accesso disaggregato alla rete locale di Telecom Italia sia quella dei costi pienamente allocati.

Peraltro, tale metodologia ha il vantaggio di essere quella su cui attualmente si basa il sistema di contabilità dei costi di Telecom Italia e quindi consente una immediata applicazione; viceversa, l'adozione di una metodologia diversa comporterebbe tempi di implementazione non coerenti con l'offerta del servizio da parte di altri operatori.

Con riferimento allo standard di costo, si ritiene debba essere utilizzato il criterio dei costi storici, nella previsione comunque di valutare l'opportunità di rivedere la metodologia di costo alla base della determinazione dei costi per i servizi di accesso, anche alla luce del passaggio ad una metodologia basata sui costi incrementali.

L'Autorità si impegna peraltro a riconsiderare tanto le metodologie di costo, quanto gli *standard* adottati per la definizione delle condizioni economiche di fornitura dei servizi di accesso disaggregato alla rete locale, in occasione della revisione generale del sistema di contabilità dei costi adottato per l'interconnessione, già pianificata dall'Autorità stessa nell'ambito della delibera n. 1/00/CIR del 15 febbraio 2000, ai sensi dell'articolo 4, comma 7, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica n. 318 del 1997. Nel caso di utilizzo dei servizi di canale virtuale permanente, necessari per l'offerta di servizi a larga banda alla clientela finale – quali ad esempio quelli in tecnologia xDSL – un utile riferimento per la valutazione delle condizioni economiche applicate ad altri operatori da parte di Telecom Italia è rappresentato da un approccio del tipo *retail minus*. In tal senso, in applicazione del principio di non discriminazione, l'operatore notificato dovrà applicare agli operatori entranti condizioni economiche identiche a quelle applicate alle proprie divisioni commerciali per l'offerta del servizio. In particolare, il prezzo alla clientela finale dovrà essere depurato dai costi di commercializzazione dell'offerta (es. *marketing*, pubblicità e rete commerciale) e dai costi di gestione del cliente (es. fatturazione e il *customer care*) nonché da ogni altro costo non pertinente la fornitura del servizio.

Infine, con riferimento alla eventualità di prevedere condizioni economiche differenziate su base geografica, si ritiene che, allo stato, sia preferibile l'applicazione di condizioni economiche uniformi sul territorio nazionale, in ragione della maggiore semplicità di determinazione, nonché della coerenza con l'attuale struttura dei prezzi praticati alla clientela finale.

DELIBERA n. 13/00/CIR del 6 dicembre 2000

Valutazione dell'offerta di riferimento di Telecom Italia avente ad oggetto gli aspetti tecnici e procedurali dei servizi di accesso disaggregato a livello di rete locale e procedure per le attività di predisposizione ed attribuzione degli spazi di co-locazione

Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 2000, n. 303

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella seduta della Commissione per le infrastrutture e le reti del 6 dicembre 2000;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo";

Vista la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 97/33/CE del 30 giugno 1997, relativa alla "Interconnessione nel settore delle telecomunicazioni e finalizzata a garantire il servizio universale e l'interoperabilità attraverso l'applicazione dei principi di fornitura di una rete aperta (ONP)";

Vista la comunicazione della Commissione europea COM(2000) 237 del 26 aprile 2000, recante: "*Unbundled Access to the local loop: enabling the competitive provision of a full range of electronic communication services including broadband multimedia and high speed internet*";

Vista la raccomandazione della Commissione europea 2000/417/EC del 25 maggio 2000, recante: "*Commission Recommendation on Unbundled Access to the Local Loop enabling the competitive provision of a full range of electronic communications services including broadband multimedia and high-speed internet*";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, recante il "Regolamento per l'attuazione di direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni";

Visto il decreto ministeriale 25 novembre 1997, recante "Disposizioni per il rilascio delle licenze individuali nel settore delle telecomunicazioni", pubblicato nel supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 283 del 4 dicembre 1997;

Visto il decreto ministeriale 23 aprile 1998, recante "Disposizioni in materia di interconnessione nel settore delle telecomunicazioni", pubblicato nel supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 133 del 10 giugno 1998;

Visto il decreto ministeriale 8 maggio 1997, recante "Regolamento di servizio concernente le norme e le condizioni di abbonamento al servizio telefonico" pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 154 del 4 luglio 1997;

Vista la delibera n. 1/CIR/98, - "Valutazione e richiesta di modifica dell'offerta di interconnessione di riferimento di Telecom Italia del 24 luglio 1998", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 289 dell'11 dicembre 1998;

Vista la delibera n. 197/99, - "Determinazione degli organismi di telecomunicazioni aventi notevole forza di mercato";

Vista la delibera n. 2/00/CIR "Linee guida per l'implementazione dei servizi di accesso disaggregato a livello di rete locale e disposizioni per la promozione della diffusione dei servizi innovativi", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 73 del 28 marzo 2000;

Vista la delibera n. 4/00/CIR, - "Disposizioni sulle modalità relative alla prestazione di *carrier preselection* (CPS) e sui contenuti degli accordi di interconnessione", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 117 del 22 maggio 2000;

Vista la delibera n. 5/00/CIR, - "Monitoraggio del processo di implementazione dei servizi di accesso disaggregato a livello di rete locale, portabilità del numero e *carrier preselection*".

Vista la delibera n. 7/00/CIR, - "Disposizioni sulle modalità relative alla prestazione di *Service Provider Portability* (SPP) e sui contenuti degli accordi di interconnessione", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 185 del 9 agosto 2000;

Vista l'offerta di riferimento per i servizi di accesso disaggregato trasmessa all'Autorità, ai sensi dell'articolo 9 della menzionata delibera n. 2/00/CIR, da Telecom Italia con nota del 12 maggio 2000;

Vista la nota dell'Autorità protocollo n. 2294/00/RM del 22 settembre 2000, riguardante la sperimentazione dell'accesso disaggregato a livello di rete locale, inviata a Telecom Italia ed agli operatori licenziatari partecipanti al processo di sperimentazione;

Visto lo schema di provvedimento in materia di procedure per l'accesso disaggregato alla rete locale, adottato nella seduta della Commissione infrastrutture e reti del 14 novembre 2000;

Sentite le società Albacom, Atlanet, Blixer, Colt, Edisontel, Fastweb, Infostrada, Lombardiacom, Mci Worldcom, Netesì, Netscalibur Italia, Noicom, Picus, Planetnetwork, Telecom Italia, Telexis, Wind e tenuto conto delle osservazioni formulate dalle stesse;

Considerato quanto segue:

1. Il quadro regolamentare di riferimento e il ruolo dell'Autorità nel processo d'implementazione dei servizi di accesso disaggregato alla rete locale.

La delibera 2/00/CIR definisce, in linea con la normativa comunitaria in tema di accesso ed interconnessione e, più specificamente, con i principi sanciti nelle direttive 97/33/CE e 98/10/CE, le linee guida per la fornitura dei servizi di accesso disaggregato alla rete locale.

L'articolo 9 della delibera, ai commi 1, 2 e 3, pone in capo a Telecom Italia, operatore notificato alla Commissione europea come avente notevole forza di mercato nel mercato della telefonia fissa, dell'interconnessione e delle linee affittate, l'obbligo di adeguare la propria Offerta di Interconnessione di Riferimento entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore della delibera stessa, per includere una proposta di condizioni tecniche ed economiche d'offerta dei servizi di accesso disaggregato di cui all'articolo 4, i relativi manuali di procedure, nonché una proposta di *service level agreement* in relazione a tali servizi.

La medesima delibera, all'articolo 9, comma 8, prevede un riesame e, se del caso, la revisione delle disposizioni in essa stessa contenute, alla luce dell'evoluzione concorrenziale e degli sviluppi tecnologici nel mercato dell'accesso.

Con specifico riferimento alla fase di avvio dei processi di implementazione dei servizi di accesso disaggregato, l'articolo 9, comma 6, dispone inoltre la costituzione di una struttura interna all'Autorità, appositamente dedicata alle attività di monitoraggio del processo di implementazione dei servizi di accesso disaggregato, nonché di supporto alle fasi di negoziazione, sperimentazione ed avvio dell'operatività dei servizi.

In data 12 maggio 2000, in adempimento al citato articolo 9 della delibera 2/00/CIR, Telecom Italia ha presentato all'Autorità la propria offerta di riferimento, costituita da cinque documenti:

- a) offerta dei servizi di accesso disaggregato;
- b) offerta dei servizi di co-locazione;
- c) manuale di procedura per i servizi di accesso disaggregato;
- d) manuale di procedura per i servizi di co-locazione;
- e) *service level agreement*.

Con delibera 5/00/CIR dell'8 giugno 2000, l'Autorità, dando seguito alle disposizioni di cui all'articolo 9, comma 6, della delibera 2/00/CIR, ha istituito l'Unità per il monitoraggio del processo d'implementazione dei servizi di accesso disaggregato, preselezione e portabilità del numero.

In relazione ai temi dell'accesso disaggregato alla rete locale, l'Unità ha inoltre proceduto nel monitoraggio delle attività di sperimentazione, di negoziazione e dell'avvio dell'operatività dei servizi, riscontrando e segnalando all'Autorità eventuali possibili interventi correttivi ed integrazioni della disciplina. In tal senso, l'Unità ha contribuito alle attività istruttorie finalizzate alla verifica dell'offerta di riferimento, ai sensi dell'articolo 9, comma 4, della delibera 2/00/CIR e dell'articolo 2, comma 3, della delibera 5/00/CIR.

2. Attività istruttoria e contenuti del provvedimento

L'Autorità ha svolto in primo luogo attività di analisi dell'offerta presentata da Telecom Italia. L'attività è risultata aperta alla partecipazione di tutti gli operatori licenziatari e attraverso momenti di confronto formale con Telecom Italia e gli operatori licenziatari.

Parallelamente, l'Autorità ha approfondito l'analisi delle prime attività di implementazione dei servizi di accesso disaggregato. In tale ambito, sono state prese in esame anche le attività svolte nell'ambito della sperimentazione avviata da Telecom Italia con alcuni operatori presso alcuni siti di Roma, Milano e Torino a decorrere dal 1 ottobre 2000 e destinata a concludersi il 31 dicembre 2000.

Sulla base delle risultanze istruttorie, il presente provvedimento si articola in due linee d'intervento:

A. Valutazione dell'offerta di riferimento

L'analisi dei cinque documenti costituenti l'offerta di riferimento di Telecom Italia ha evidenziato alcuni aspetti non pienamente rispondenti alle vigenti disposizioni; in particolare, è stato rilevato che, in diversi punti, l'offerta di riferimento si basa su una interpretazione restrittiva da parte di Telecom Italia dei principi generali contenuti nella delibera 2/00/CIR.

In questo senso, l'attività di valutazione dell'offerta di riferimento ha evidenziato anche l'esigenza di integrazione del quadro regolamentare definito dalla delibera 2/00/CIR, in coerenza con i principi dalla delibera stessa definiti. Le condizioni economiche di fornitura dei servizi contenuti nell'Offerta saranno oggetto di successivi provvedimenti.

B. Definizione delle procedure e dei criteri relativi alla realizzazione ed allocazione degli spazi di co-locazione.

Sotto un diverso profilo, l'analisi combinata dei contenuti dell'Offerta e delle prime fasi di negoziazione e di sperimentazione dei servizi di accesso disaggregato ha consentito di individuare nelle problematiche connesse alle attività di realizzazione ed allocazione degli spazi di co-locazione il punto nodale per una rapida ed efficace implementazione dei servizi di accesso disaggregato.

Tale considerazione induce l'Autorità a fissare specifiche disposizioni al riguardo, con particolare riferimento alla fase di avvio della fornitura dei servizi stessi.

Le misure assunte con il presente provvedimento, in relazione ad entrambe le linee d'intervento sopra descritte, sono peraltro destinate ad una progressiva verifica di adeguatezza, in ragione dell'evoluzione del processo di implementazione dei servizi di accesso disaggregato.

Alla luce degli esiti di questa prima fase di avvio di tali processi è emersa l'opportunità che l'attività di monitoraggio dell'Unità ad essa preposta venga prorogata sino alla data del 30 giugno 2001.

A. Valutazione dell'offerta di riferimento.

1. Disponibilità di informazioni.

a) La delibera 2/00/CIR, in più punti, sancisce in capo a Telecom Italia l'obbligo di rendere disponibili agli operatori alcune informazioni relative alla fornitura dei servizi di accesso disaggregato. In particolare, l'articolo 6, comma 8, impone espressamente a Telecom Italia di rendere disponibili le informazioni relative alla ubicazione dei siti di accesso disaggregato e gli archi di numerazione raggiungibili, fissando, tra l'altro, l'obbligo di tempestivo e periodico aggiornamento di tali informazioni. Si sottolinea che la norma pone come esclusiva condizione che tali informazioni siano "richieste" dall'operatore e non consente pertanto a Telecom Italia di definire ulteriori limiti o condizioni alla fornitura di tali informazioni. Telecom Italia, come si evince dall'offerta di riferimento, si impegna a fornire gli archi di numerazione sottesi ai singoli siti solo in seguito alla comunicazione da parte dell'operatore del proprio benestare al progetto tecnico di fattibilità per il singolo sito, argomentando circa la natura commerciale e la non essenzialità di tali informazioni ai fini della realizzazione del singolo servizio di accesso disaggregato. Tale posizione è stata in più occasioni ribadita da Telecom Italia nell'ambito delle audizioni svolte e nei documenti inviati.

L'Autorità ritiene che, sotto diversi profili, la predetta posizione di Telecom Italia non sia in linea con le vigenti disposizioni sotto più profili. In primo luogo, essa è contraria al dettato del citato articolo 6, comma 8, della delibera 2/00/CIR, in quanto introduce limiti e condizioni alla fornitura di dette informazioni non previste dalla norma in questione. In secondo luogo, l'esigenza degli operatori di disporre, preliminarmente rispetto alle richieste di co-locazione e di fornitura dei singoli servizi di accesso disaggregato, di informazioni utili a pianificare le rispettive offerte commerciali ed i relativi investimenti, lungi dall'essere in contrasto con lo spirito della delibera 2/00/CIR, è, al contrario, espressamente considerata nell'ambito delle motivazioni della delibera stessa e, segnatamente, al paragrafo 7 dell'allegato B.

La fornitura di informazioni relative agli archi di numerazione risponde inoltre ai principi di trasparenza e non discriminazione (quest'ultimo inteso anche nella fondamentale accezione di parità di trattamento interno-esterno). Una eventuale fornitura agli operatori delle informazioni in oggetto in una fase avanzata del negoziato contrasterebbe infatti con la necessità che gli operatori abbiano accesso alle stesse informazioni con le medesime tempistiche previste per le Divisioni commerciali di Telecom Italia.

Occorre infine considerare che, data la consistente variabilità del numero di linee attestate e disaggregabili presso ciascun sito di co-locazione (SL remotizzato o co-locato in sito SGU), la disponibilità degli archi di numerazione sottesi a ciascun sito appare, anche sotto un profilo meramente tecnico-procedurale, informazione indispensabile per gli operatori al fine di dimensionare correttamente le richieste di spazi nei vari siti.

Al fine di garantire il trattamento confidenziale delle informazioni fornite agli operatori, potrebbe essere prevista la sottoscrizione di un accordo di confidenzialità, fermo restando la non obbligatorietà della esistenza di un contratto per l'accesso disaggregato sottoscritto dalle parti.

Fatte salve le considerazioni sopra richiamate in merito all'inquadramento regolamentare generale della tematica, l'Autorità ritiene che una specifica esigenza di definizione dei flussi procedurali, anche per quanto concerne la fornitura delle informazioni di cui all'articolo 6, comma 8, si ponga in relazione alla fase di avvio delle attività di fornitura dei servizi di accesso disaggregato. A tal riguardo, l'Autorità introduce le norme, appositamente dedicate a tale fase, di cui al Capo II del presente provvedimento; tali norme fissano impegni di fornitura di informazioni in capo a Telecom Italia e prevedono un dettagliato flusso procedurale specificamente riferito a tale fase.

b) Nel corso delle negoziazioni, Telecom Italia è comunque tenuta a fornire ulteriori informazioni necessarie per il processo di valutazione da parte dell'operatore delle condizioni tecniche di utilizzabilità dei servizi di accesso disaggregato, quali ad esempio le caratteristiche tecniche e qualitative della rete locale (come previsto dall'articolo 6, comma 9 della delibera 2/00/CIR), l'elenco e tipologia dei MUX e relativa attestazione agli stadi di linea (SL), l'ubicazione dei pozzetti di accesso alla fibra ottica per ciascun sito. In tale fase, dovranno essere fornite tutte le informazioni utili al fine di consentire agli operatori di effettuare valutazioni tecniche e commerciali sulle località sulle quali potranno essere offerti i servizi e sulle tipologie di servizi che potranno essere offerti nelle singole aree.

c) L'articolo 6, comma 10, della delibera 2/00/CIR prevede che Telecom Italia renda disponibili agli operatori licenziatari e all'Autorità informazioni dettagliate in merito alla disponibilità di spazi di co-locazione all'interno dei propri siti. La fornitura di informazioni preliminari e trasparenti circa la disponibilità di spazi utilizzabili per la co-locazione costituisce un elemento fondamentale per assicurare una rapida ed efficace attivazione dei processi di richiesta dei servizi di accesso disaggregato, oltretutto, ai fini del pieno rispetto del principio di parità di trattamento interno-esterno, nonché della concreta possibilità da parte dell'Autorità di vigilare sulle attività di assegnazione degli spazi. La proposta di Telecom Italia, rappresentata nell'ambito dell'Offerta, prevede che tali informazioni siano rese disponibili agli operatori soltanto a valle di uno specifico studio di fattibilità per ogni singolo sito di centrale. Le motivazioni addotte da Telecom Italia a supporto di tale posizione sono di duplice natura. In primo luogo, Telecom Italia sostiene, basandosi sulla delibera 2/00/CIR, che vi sia una consequenzialità temporale delle attività in tema di co-locazione, rispetto alla richiesta da parte di un operatore del primo servizio di accesso disaggregato relativo ad un singolo cliente. L'Autorità non ritiene corretta tale interpretazione, in quanto l'attività di co-locazione è necessariamente preliminare alle richieste dei servizi disaggregati relativi ai clienti finali. In secondo luogo, Telecom Italia dichiara di non disporre di un sistema centralizzato di registrazione e gestione degli spazi di centrale e che, pertanto, la disponibilità delle informazioni potrà essere acquisita soltanto a seguito di un puntuale esame della situazione di ciascun sito ad un determinato momento.

L'Autorità ritiene pertanto utile definire, in relazione alla fase di avvio del processo d'implementazione, linee guida procedurali specificamente dedicate alle attività di gestione delle richieste di co-locazione e, in tale ambito, disciplinare anche tempi e modalità per la fornitura di informazioni circa la disponibilità di spazi nei vari siti.

A prescindere dalle specifiche esigenze relative alla fase di avvio dell'operatività dei servizi, infatti, la disponibilità di informazioni dettagliate in merito agli spazi di co-locazione è in ogni caso da inquadrare nell'ambito degli obblighi posti in capo a Telecom Italia ai sensi della delibera 2/00/CIR. È indispensabile, quindi, che sia garantita la massima trasparenza circa la disponibilità degli spazi di co-locazione e che gli operatori siano messi in condizione di verificare l'eventuale indisponibilità dichiarata da Telecom Italia; ciò ai fi-

ni del pieno rispetto del richiamato articolo 6, comma 10, nonché del rispetto del principio di non discriminazione di cui all'articolo 7, comma 11 della delibera 2/00/CIR.

L'Autorità ritiene pertanto indispensabile che Telecom Italia si doti di strumenti e procedure utili a tale scopo. In tal senso, si ritiene opportuno prevedere, nella definizione dei contratti a regime, un impegno di fornitura progressiva, da parte degli operatori a Telecom Italia, circa le previsioni sulle relative necessità di spazi, secondo scadenze predefinite (ad es., su base annuale, con eventuali aggiornamenti semestrali); sulla base di tali previsioni, Telecom Italia è tenuta a valutare l'adeguatezza degli spazi disponibili e segnalare, con congruo anticipo, eventuali problemi di capacità. In tal caso, Telecom Italia dovrà segnalare agli operatori ed all'Autorità eventuali limitazioni su alcuni siti; ciò, in primo luogo, per consentire agli operatori di valutare, con adeguato anticipo, eventuali alternative quali, ad esempio, la co-locazione in un sito adiacente.

L'Autorità potrà in ogni caso verificare le motivazioni addotte da Telecom Italia, nonché prevedere eventuali misure correttive.

L'Autorità ritiene, inoltre, che il complesso delle informazioni in merito alla disponibilità di spazi di co-locazione presso i propri siti, acquisite da Telecom Italia sia nell'ambito della procedura di avvio di cui al Capo II, sia sulla base degli studi di fattibilità effettuati sui singoli siti nelle successive fasi di operatività, debbano essere sistematizzate e tempestivamente aggiornate in una banca dati aperta alla consultazione dell'Autorità e degli operatori.

La disponibilità di una dettagliata ed aggiornata informativa appare difatti essenziale per una efficace pianificazione delle attività di fornitura di spazi presso i siti dell'operatore notificato, anche in relazione alle richieste di housing per l'interconnessione, nonché ai fini della pianificazione degli impieghi da parte di Telecom Italia.

2. Procedure per la fornitura dei servizi di co-locazione e prolungamento dell'accesso.

a) L'offerta di riferimento prevede una procedura unitaria per la fornitura dei servizi di accesso disaggregato e di co-locazione; sulla base di tale procedura, la richiesta di un servizio di co-locazione in un determinato sito può essere presentata dall'operatore soltanto a seguito della presentazione della prima richiesta di accesso disaggregato da parte di un cliente attestato sul sito stesso.

Analoga procedura è prevista per la successiva richiesta di ulteriori spazi di co-locazione in siti presso cui gli operatori sono già presenti e gli spazi approntati siano saturati, nonché per la richiesta di un servizio di prolungamento dell'accesso. In relazione a ciascuno di tali casi, l'offerta di riferimento precisa che Telecom Italia non effettuerà alcuna attività di pianificazione per la fornitura di detti servizi.

Telecom Italia, sulla base dell'articolo 6, comma 3, della delibera 2/00/CIR, sostiene che l'esplicita manifestazione di volontà di un cliente di accedere ai servizi di un operatore costituisca condizione necessaria affinché l'operatore possa richiedere a Telecom Italia la fornitura di un servizio di accesso disaggregato. Inoltre, con riferimento al servizio di co-locazione, Telecom Italia si basa su una errata interpretazione dell'accezione di "accessorietà" di tale servizio rispetto agli altri servizi di accesso disaggregato, di cui al paragrafo 8, allegato B, della delibera 2/00/CIR.

L'Autorità ritiene tale impostazione in contrasto con la lettera e la *ratio* della delibera 2/00/CIR. È di tutta evidenza infatti che la delibera 2/00/CIR, quando parla della co-locazione come "... servizio accessorio e funzionale alla effettiva implementazione ed utilizzabilità dei servizi di accesso disaggregato...", individua la particolare natura del servizio di co-locazione e la profonda differenza concettuale del servizio stesso rispetto alla generalità dei servizi di accesso disaggregato di cui all'articolo 4.

In tal senso, l'accessorietà deve essere intesa e tradotta non già in termini di successione temporale del relativo processo di fornitura, bensì, al contrario, come funzionalità e propedeuticità del processo stesso rispetto alla richiesta dei servizi di accesso disaggregato relativi ad un singolo cliente. La dichiarazione del cliente cui fa riferimento il citato articolo 6, comma 3, va pertanto riferita esclusivamente ai servizi di accesso disaggregato relativi ad un singolo cliente e non alla predisposizione del servizio di co-locazione.

Tale chiarimento appare addirittura superfluo, in considerazione della profonda contraddittorietà del processo proposto da Telecom Italia rispetto all'intero sistema della delibera 2/00/CIR, nonché a numerose disposizioni specifiche contenute nella delibera stessa.

L'obiettivo della delibera è infatti quello di consentire ai clienti di poter cambiare operatore d'accesso nel modo più semplice e con minori disagi possibili: la delibera 2/00/CIR dispone numerose norme puntua-

li in tal senso; si va dall'obbligo di fornire all'operatore servizi di accesso disaggregato a parità di condizioni rispetto alle proprie Divisioni operative (articolo 7, comma 3), alla previsione di procedure semplificate per il recesso del cliente finale dal contratto con Telecom Italia (articolo 7, comma 4), anche al fine di minimizzare eventuali interruzioni del servizio per il cliente stesso, alla possibilità di segnalare esigenze di sincronizzazione con la portabilità del numero (articolo 7, comma 7, punto c). La procedura disegnata da Telecom Italia va in senso completamente opposto, comportando invece che il cliente che richieda un servizio di accesso all'operatore possa materialmente ottenerlo soltanto dopo alcuni mesi, e costituisce una barriera all'ingresso insormontabile per lo sviluppo di offerte concorrenziali sul mercato dell'accesso.

L'esperienza internazionale, desumibile dalla disciplina prevista in tutti i Paesi che hanno implementato o si accingono ad introdurre obblighi di disaggregazione della rete locale, conferma la correttezza e la inevitabilità di una definizione separata e preliminare delle procedure per la richiesta dei servizi di co-locazione rispetto ai servizi di accesso disaggregato relativi al singolo cliente.

La stessa attività sperimentale ha fornito alcune indicazioni concrete circa l'esigenza che le procedure per la fornitura del servizio di co-locazione siano anticipate ed indipendenti rispetto alla fornitura dei servizi di accesso disaggregato al singolo cliente finale.

In considerazione del rilievo fondamentale che la disponibilità di spazi di co-locazione assume per l'intero processo, si rendono inoltre necessari taluni strumenti contrattuali in grado di evitare eventuali fenomeni di accaparramento da parte di un operatore a danno di altri potenziali utilizzatori. In tal senso, appare opportuna la previsione di un periodo di tempo entro il quale le risorse di co-locazione acquisite debbano essere obbligatoriamente utilizzate da parte dell'operatore ed alla scadenza del quale esse torneranno ad essere disponibili per altri operatori. L'Autorità si riserva, anche alla luce dell'andamento della prima fase del processo di implementazione, di valutare l'opportunità di definire ulteriori strumenti utili a scoraggiare eventuali strategie di accaparramento degli spazi.

b) Le considerazioni sopra riportate possono essere riferite anche al servizio di prolungamento dell'accesso, in ragione della sua natura di servizio che non attiene specificamente ad un singolo cliente finale. È quindi importante che il servizio di prolungamento dell'accesso, sia in fase di prima richiesta, sia in caso di richieste di ampliamenti nel caso di saturazione della capacità inizialmente richiesta, sia fornito preliminarmente rispetto ai servizi di accesso disaggregato relativi alla singola linea, al fine di garantire la piena sincronizzazione di tutti i servizi di accesso disaggregato richiesti dall'operatore, necessaria per una efficiente fornitura dei servizi da parte dell'operatore stesso al cliente finale. L'offerta di riferimento dovrà pertanto prevedere procedure in grado di garantire tale sincronizzazione, ad es., prevedendo la possibilità di richiedere il servizio di prolungamento contestualmente alla richiesta del sito di co-locazione e la possibilità di pianificare ulteriori richieste di capacità aggiuntiva da parte degli operatori anche prima della effettiva saturazione della capacità di prolungamento disponibile.

c) L'Offerta di Telecom Italia non prevede termini predefiniti in relazione alla realizzazione dello studio di fattibilità, con particolare riferimento alla disponibilità degli spazi di co-locazione. Un termine indicativo di 30 giorni è tuttavia contenuto negli schemi di contratto proposti agli operatori. Ferma restando l'esigenza di prevedere procedure *ad hoc* in relazione alle attività da realizzare nella fase di avvio del processo d'implementazione (su cui, vedi appresso al Paragrafo B e al Capo II del dispositivo), si ritiene che l'offerta di riferimento debba prevedere un termine ragionevolmente breve entro il quale Telecom Italia è tenuta a fornire all'operatore informazioni sugli esiti dello studio di fattibilità in relazione ad un singolo sito di co-locazione. Tale esigenza è confermata dai confronti internazionali che evidenziano tempi di risposta considerevolmente ridotti rispetto a quelli proposti da Telecom Italia.

3. Servizi non contenuti nell'Offerta.

a) L'istruttoria ha valutato la completezza della gamma dei servizi contenuti nell'offerta di riferimento di Telecom Italia rispetto alle prescrizioni della delibera 2/00/CIR. A tal riguardo, gli operatori hanno in primo luogo segnalato la mancanza delle condizioni tecniche ed economiche relative al servizio di co-locazione virtuale, previsto all'articolo 7, e descritto nelle due tipologie A e B al paragrafo 5 dell'allegato A della delibera 2/00/CIR stessa. Telecom Italia sostiene che il ricorso a tali soluzioni sarà marginale, rileva difficoltà tecniche alla standardizzazione delle relative offerte e ritiene che l'allegato B consenta l'interpretazione secondo cui non sussiste un obbligo di presentare un'offerta standard per i servizi di co-locazione virtuale.

L'Autorità ritiene che, in termini generali, le quattro diverse forme di co-locazione previste dalla delibera 2/00/CIR siano da considerare equivalenti sotto un profilo regolamentare e che, pertanto, anche in relazione alle soluzioni di co-locazione virtuale dovrà essere garantito il rispetto del principio di trasparenza. Una puntuale e tempestiva evidenza delle condizioni tecniche ed economiche di fornitura dei servizi di co-locazione virtuale appare necessaria anche al fine di assicurare un trattamento non discriminatorio tra i vari operatori. A questo riguardo, si consideri ad esempio il caso di un operatore che, in caso di indisponibilità iniziale o successiva saturazione degli spazi per co-locazione fisica (situazioni in ogni caso non imputabili alla volontà dell'operatore), si vedrebbe costretto ad avviare ulteriori negoziazioni per la richiesta di soluzioni di co-locazione virtuale, con un ulteriore ritardo nei tempi di presenza sul mercato.

L'Autorità ribadisce che la co-locazione di tipo fisico ha valore prioritario, mentre eventuali soluzioni di co-locazione virtuale costituiscono un'ipotesi residuale, nel caso di indisponibilità di spazi per realizzare la co-locazione fisica.

In tale contesto, l'effettiva esigenza di soluzioni di co-locazione virtuale sarà pertanto effettivamente una soluzione residuale e, da un punto di vista quantitativo, inversamente proporzionale alla disponibilità di spazi per la co-locazione fisica presso i siti di Telecom Italia.

Su tali basi, ribadita la necessità di incentivare la massima realizzazione di soluzioni di co-locazione fisica e tenuto conto della considerazione espressa da Telecom Italia circa la difficoltà di standardizzazione delle condizioni tecniche ed economiche di fornitura della co-locazione virtuale, si ritiene che sia fondamentale che Telecom Italia produca il massimo impegno ai fini della disponibilità e realizzazione di soluzioni di co-locazione fisica, tale da rendere effettivamente residuale il ricorso a soluzioni di co-locazione virtuale.

Ciò premesso, in una prima fase, una adeguata garanzia per il rispetto dei principi di trasparenza e non discriminazione potrà essere in ogni caso realizzata prevedendo che gli studi di fattibilità contengano, in caso di indisponibilità di spazi di co-locazione fisica, le condizioni ed i termini per la fornitura di servizi di co-locazione virtuale in relazione al singolo sito.

Telecom Italia è in ogni caso tenuta alla pubblicazione all'interno dell'offerta di riferimento delle condizioni tecniche ed economiche del servizio di co-locazione virtuale a valle degli esiti della prima fase di implementazione. L'offerta di riferimento dovrà contenere tutte le indicazioni relative ad elementi standardizzabili (es. costo dell'affitto degli spazi relativi agli apparati virtualmente co-locati; costi di noleggio, esercizio e manutenzione degli apparati di proprietà di Telecom Italia, nel caso di co-locazione di tipo A).

b) L'Offerta di Telecom Italia limita la fornitura del servizio di canale numerico all'unica tipologia di canale numerico a 2 Mbit/s. Le motivazioni di Telecom Italia a sostegno di tale scelta sono la forte incompatibilità di apparati HDB3, necessari per la realizzazione di tali velocità intermedie, rispetto alla tecnologia x-DSL e la conseguente dismissione e progressiva indisponibilità in rete di tali apparati. L'Autorità, nel ricordare che la fornitura di un servizio di canale numerico con velocità Nx64 Kbit/s è espressamente prevista al predetto paragrafo 3 dell'allegato A, rileva altresì che la stessa Telecom Italia fornisce un servizio di collegamenti diretti numerici con velocità Nx64 Kbit/s e ribadisce pertanto che la medesima opportunità debba essere fornita agli operatori e prevista all'interno dell'offerta di riferimento, nel rispetto del principio di non discriminazione. In tal senso, l'argomentazione di Telecom Italia è che l'offerta ai propri clienti di un servizio Nx64 kbit/s avviene tramite le stesse infrastrutture, per la componente di accesso dalla sede d'utente allo stadio di linea, offerte ad altri OLO ovvero con interfaccia a 2 Mbit/s, mentre la differenziazione tra un canale a 2 Mbit/s ed un canale a 64 Kbit/s avviene a livello di *backbone*. Pertanto, le condizioni economiche di offerta del servizio dovranno essere valutate di conseguenza, nel senso che dovrà essere valutata la possibilità per altri operatori di offrire servizi Nx64 kbit/s equivalenti.

c) L'offerta di riferimento prevede la fornitura del servizio di prolungamento dell'accesso di cui all'articolo 4, e al paragrafo 4 dell'allegato A, esclusivamente attraverso soluzioni di canale numerico. Gli operatori hanno manifestato l'esigenza che l'Offerta sia integrata con soluzioni di prolungamento basate su portanti trasmissivi, circuiti trasmissivi SDH con interfaccia STM-4 e infrastrutture civili. Nell'ambito dell'istruttoria, Telecom Italia ha dichiarato la inesistenza nella propria attuale rete di interfacce STM-4. Al riguardo, l'Autorità prende atto di tale dato e ribadisce i principi sanciti nella delibera 2/00/CIR, sulla base dei quali Telecom Italia non è tenuta ad effettuare investimenti aggiuntivi per la fornitura di servizi di accesso disaggregato agli operatori, ma resta obbligata ad integrare tempestivamente la propria Offerta in relazione ad eventuali implementazioni tecnologiche relative della propria rete d'accesso.

Non si ravvisano invece giustificazioni in merito alla mancata previsione all'interno dell'offerta di riferimento di soluzioni di fornitura del servizio di prolungamento dell'accesso mediante portante trasmissivo; ta-

le soluzione è infatti espressamente prevista dall'allegato B come soluzione equivalente a canale numerico e risulta attualmente praticabile, almeno in termini di disponibilità generale di tale soluzione infrastrutturale, sulla base dell'attuale consistenza della rete di Telecom Italia, ferma restando la possibilità per Telecom Italia di dimostrare la indisponibilità di risorse in relazione a specifiche richieste, ai sensi dell'articolo 7, comma 10, della delibera 2/00/CIR.

In merito alla richiesta degli operatori di includere nell'offerta di riferimento le condizioni di fornitura del servizio di accesso alle infrastrutture civili, l'Autorità prende atto della difficoltà di definire condizioni tecniche ed economiche uniformi per l'intero territorio nazionale. In tal senso, anche in considerazione della natura eventuale ed accessoria della prestazione, si ritiene ammissibile che la definizione delle condizioni di fornitura sia effettuata in relazione ai singoli casi concreti, fermo restando il potere di intervento dell'Autorità ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 318/97.

d) In merito alla dichiarata indisponibilità di moduli di fibre inferiori/superiori rispetto al modulo a 4 fibre proposto da Telecom Italia, l'Autorità, prende atto della dichiarazione di Telecom Italia circa l'inesistenza nella propria rete dei moduli a 8 fibre. Tuttavia, non può che richiamare il rispetto del principio generale sopra ricordato circa la possibilità di dichiarare la non disponibilità di una richiesta di accesso alla rete per indisponibilità di risorse, come previsto dalla delibera 2/00/CIR.

Approfondimenti di natura tecnica hanno inoltre confermato la opportunità di evitare la disaggregazione di singole fibre, in quanto vengono solitamente utilizzate due fibre monodirezionali per collegare i singoli clienti.

e) Tra le richieste di integrazione dell'Offerta promosse dagli operatori figura la previsione di specifiche procedure per la fornitura di servizi di accesso disaggregato, in caso di trasloco del proprio cliente. Al riguardo, si ritiene che il riferimento generale per la fornitura dei servizi di accesso disaggregato sia la linea telefonica, e non già il singolo cliente, e che alla linea telefonica attengono in massima parte le attività di provisioning del servizio richiesto dall'operatore a Telecom Italia (co-locazione, eventuale servizio di prolungamento, etc...). La richiesta di trasloco da parte del cliente che già usufruiva di servizi di accesso disaggregato si risolve sostanzialmente, sotto un profilo tecnico, in una richiesta di disaggregazione di una nuova linea per Telecom Italia.

4. Gestione degli ordinativi per i servizi di accesso disaggregato relativi al singolo cliente

a) L'offerta di riferimento prevede che l'operatore trasmetta a Telecom Italia la richiesta relativa al singolo cliente; con riferimento al caso di clienti che siano precedentemente titolari di un contratto di abbonamento al servizio telefonico con Telecom Italia, l'Offerta prevede che tale richiesta sia corredata da apposita delega all'operatore da parte del cliente finale per richiedere il recesso dal contratto con Telecom Italia.

L'Autorità ritiene che tale richiesta contrasti con il principio secondo cui le modalità di trasmissione e gestione amministrativa delle richieste di accesso disaggregato debbano essere improntate alla massima efficienza, come sancito dalla delibera 2/00/CIR, all'articolo 7, comma 13, nonché con quanto puntualmente disposto all'articolo 7, comma 3, in merito ai rapporti tra Telecom Italia e operatore. Nel caso specifico la fornitura di un servizio di accesso disaggregato comporta il recesso del cliente finale da un contratto con Telecom Italia e si prevede che sia cura dell'operatore far pervenire a Telecom Italia, secondo modalità concordate con Telecom Italia stessa, la dichiarazione attestante il recesso del cliente finale.

Il tema non è nuovo, in quanto discusso a lungo nell'ambito dell'attività istruttoria sottostante alla delibera 2/00/CIR, ed è stato, in certa misura, già affrontato dall'Autorità anche in relazione ad altri servizi d'interconnessione che incidono in qualsiasi modo su un rapporto preesistente tra cliente finale e Telecom Italia; si pensi alle procedure di gestione degli ordinativi per la fornitura dei servizi di preselezione definite dalla delibera n. 4/00/CIR, o ancora alle procedure in materia di *number portability*, definite ad opera della delibera n. 7/00/CIR.

La disciplina dei rapporti tra cliente finale e Telecom Italia assume peraltro una valenza particolare con riferimento ai servizi di accesso disaggregato, in quanto la richiesta del cliente finale comporta, contrariamente ai casi sopra richiamati, il recesso dal precedente contratto con Telecom Italia.

L'Autorità ritiene pertanto opportuna una soluzione che preveda l'adozione di procedure analoghe a quelle previste per la *number portability* e *carrier preselection* di cui alle delibere n. 4/00/CIR e n. 7/00/CIR, con una previsione di invio periodico da parte dell'operatore della copia della dichiarazione della volontà del

cliente di recedere dal contratto con Telecom Italia. Tale soluzione appare coerente con il principio generale di cui al citato articolo 7, comma 1, in quanto consente di ottimizzare il funzionamento del sistema nel suo complesso, minimizzando l'incidenza di situazioni di potenziale contenzioso.

Resta inteso che Telecom Italia è tenuta a dare seguito agli ordinativi inviati per via elettronica e che la mancata ricezione della copia della dichiarazione di volontà del cliente non costituisce un fattore ostativo all'attivazione da parte di Telecom Italia del servizio richiesto, nei tempi definiti dal presente provvedimento.

5. Vincoli tecnici

a) Alcune soluzioni tecniche adottate da Telecom Italia nell'ambito dell'offerta di riferimento appaiono in contrasto con la delibera 2/00/CIR e costituiscono un ostacolo ad una rapida ed efficace fornitura dei servizi di accesso disaggregato.

L'offerta di riferimento pone innanzitutto alcuni limiti alla tipologia di apparati installabili presso il sito di co-locazione, prevedendo che possano essere installati esclusivamente apparati che abbiano caratteristiche funzionali alla realizzazione dei servizi di accesso disaggregato.

Sotto un profilo regolamentare, Telecom Italia sostiene che l'articolo 7, comma 14, della delibera 2/00/CIR, definendo che la co-locazione è funzionale alla sistemazione di attrezzature necessarie per l'utilizzo dei servizi di accesso disaggregato, costituisca un implicito divieto alla possibilità per l'operatore di introdurre apparati con ulteriori funzionalità, ancorché accessorie a quelle di raccolta dei singoli collegamenti disaggregati. Sotto un profilo operativo, Telecom Italia ritiene che la possibilità di co-locare apparati di altra natura possa comportare un ostacolo all'ottimizzazione degli spazi da dedicare ai servizi di accesso disaggregato in senso proprio.

L'Autorità, stimolando l'introduzione di ogni strumento operativo utile alla ottimizzazione degli spazi di co-locazione, ritiene eccessivamente restrittiva l'interpretazione applicativa data da Telecom Italia all'articolo 7, comma 14, della delibera 2/00/CIR.

L'attuale offerta di mercato di apparati d'accesso testimonia infatti la disponibilità di soluzioni tecnologiche evolute che integrano funzioni di raccolta e altre funzioni nell'ambito di un unico apparato di accesso.

Un divieto per gli operatori di acquistare ed implementare tali tipologie di apparati costituirebbe un eccessivo ed ingiustificato vincolo alla libertà di scelta di soluzioni tecnologiche, potenzialmente innovative e più efficienti. Tale divieto costituirebbe inoltre, sia pure indirettamente, un freno alla naturale evoluzione della tecnologia (tendenzialmente orientata alla integrazione di funzionalità e alla ottimizzazione degli spazi), nonché un elemento di potenziale discriminazione nel mercato dei produttori di apparati.

b) L'offerta di riferimento prevede le condizioni tecniche ed economiche per la fornitura delle tecnologie x-DSL attualmente implementate da Telecom Italia, ponendo invece limitazioni all'utilizzo di altri apparati da parte degli altri operatori. L'Autorità ritiene tale impostazione potenzialmente lesiva del diritto degli operatori a utilizzare le tecnologie più innovative. Tale libertà di scelta risponde, tra l'altro, allo spirito della delibera 2/00/CIR che intende garantire al cliente finale la possibilità di scegliere tra una pluralità di soluzioni tecnologiche.

Dal punto di vista tecnico, l'unico elemento rilevante e potenzialmente critico in relazione alla introduzione di tecnologie di tipo x-DSL è costituito dallo spettro di potenza e dalle conseguenti possibili interferenze in ambiente cavo. A tal riguardo, si ritiene che debba essere considerata ammissibile l'installazione da parte di un operatore di qualunque apparato, soprattutto se conforme agli standard internazionali, che abbia uno spettro di potenza compatibile con apparati già utilizzati da Telecom Italia o da altri operatori sulla rete di Telecom Italia. Nel caso in cui l'operatore intenda introdurre apparati con spettro di potenza superiore, tale richiesta potrà essere soggetta a verifica da parte di Telecom Italia e dell'operatore stesso. Tale elemento è pertanto l'unica condizione alla quale Telecom Italia potrà legittimamente sottoporre l'accoglimento di eventuali richieste degli operatori.

c) L'offerta di riferimento dispone che, nel caso di co-locazione dell'operatore presso sito adiacente (anche in relazione al servizio di prolungamento dell'accesso), il sito dell'operatore non potrà essere ubicato a più di 100 metri dal sito di Telecom Italia. Tale condizione appare innanzitutto ingiustificata sotto un profilo regolamentare; le fattispecie in cui Telecom Italia può rifiutare la fornitura di un servizio di accesso disaggregato, in relazione a situazioni specifiche e a fronte di una adeguata e documentata motivazione, sono infatti tassativamente individuate all'articolo 7, comma 10, della delibera 2/00/CIR e non com-

prendono riferimenti alla qualità del servizio finale fornito dall'operatore al proprio cliente. Eventuali limiti alla distanza del sito adiacente dell'operatore derivano dall'esigenza per l'operatore stesso di fornire servizi di adeguata qualità, competitivi rispetto a quelli di Telecom Italia e di altri operatori. Al riguardo, l'Autorità ritiene che non competa a Telecom Italia definire limiti o vincoli di tale natura. In ogni caso, anche sotto un profilo strettamente tecnologico, il limite di 100 metri imposto da Telecom Italia appare eccessivamente restrittivo; approfondimenti tecnici e prassi internazionale consentono infatti di individuare distanze maggiori entro le quali l'operatore può ottenere livelli di qualità del servizio ragionevoli, anche per servizi a larga banda.

L'Autorità ritiene pertanto che sia interesse primario dell'operatore l'individuazione di un sito il più vicino possibile al sito di Telecom Italia, dal momento che tanto la gamma, quanto il livello qualitativo dei servizi forniti sono funzione di tale distanza.

Al riguardo, Telecom Italia dovrà in ogni caso indicare nell'offerta di riferimento, anche in conformità con le norme tecniche internazionali, i parametri di qualità associati alle varie distanze del sito dell'operatore rispetto al proprio sito, nonché la distanza oltre la quale tali parametri non sono garantiti.

d) Sempre con riferimento al servizio di co-locazione, una volta installati i propri apparati all'interno del sito di co-locazione, l'operatore dovrà poter collegare tali apparati alla propria rete. A tale fine, è necessario assicurare la possibilità per gli operatori di interconnettersi tra di loro all'interno del sito di co-locazione al fine di condividere la capacità trasmissiva per collegare il sito di co-locazione alle rispettive reti. L'Autorità ritiene fondamentale che venga concessa la possibilità di utilizzare non solo capacità trasmissiva di Telecom Italia, ma anche capacità fornita da operatori terzi che abbiano raggiunto il sito di co-locazione con proprie infrastrutture per realizzare la capacità di trasporto per l'accesso disaggregato alla rete locale, nonché per l'interconnessione per i propri servizi, oppure per la fornitura del servizio di capacità trasmissiva ad altri operatori, in alternativa a Telecom Italia. Tali misure si rendono necessarie sia per ottimizzare gli spazi a disposizione, sia per garantire lo sviluppo di soluzioni alternative per raggiungere i singoli siti di co-locazione, in linea con quanto previsto dalla delibera 2/00/CIR che prevede misure atte a incentivare la costruzione di infrastrutture alternative.

6. Contenuti del *service level agreement*:

a) Il *service level agreement* prevede tempi di fornitura per i servizi di accesso disaggregato; essi sono garantiti soltanto in relazione all'80% delle richieste e non è indicata alcuna previsione di tempi massimi di fornitura per il residuo 20% dei casi.

L'Autorità ritiene che la proposta di Telecom Italia non sia in linea con il vigente quadro regolamentare, in quanto non consente agli operatori di poter disporre dei servizi in esame a condizioni eque, trasparenti e non discriminatorie rispetto alle divisioni commerciali di Telecom Italia.

D'altro canto, la parziale indeterminatezza dei tempi di fornitura dei servizi di accesso disaggregato da parte di Telecom Italia, non consente comunque agli operatori di pianificare l'offerta commerciale alla propria clientela finale e di definire adeguati livelli qualitativi della medesima.

Il confronto internazionale conferma che i tempi previsti e le percentuali garantite da Telecom Italia non appaiono improntati a criteri di efficienza del processo. In tal senso, l'Autorità ritiene possibile definire tempistiche ridotte rispetto a quelle proposte nell'offerta di riferimento.

Con specifico riferimento al servizio di co-locazione, tali tempistiche potranno essere ragionevolmente differenziate a seconda che la richiesta di co-locazione sia relativa a siti presso cui non siano ancora state avviate attività di predisposizione, ovvero a siti presso cui siano già forniti servizi di co-locazione.

L'Autorità ritiene altresì che le tempistiche standard debbano essere garantite in relazione ad una percentuale prossima alla totalità dei casi e che, in ogni caso, debbano essere predeterminati tempi massimi in relazione al 100% dei casi.

b) L'Autorità ritiene che il *service level agreement* proposto da Telecom Italia debba essere integrato con la previsione di specifiche penali da applicarsi in caso di mancato rispetto dei tempi di fornitura e di manutenzione da parte di Telecom Italia. Tali penali dovranno essere tali da disincentivare possibili comportamenti dilatori da parte di Telecom Italia e, pertanto, assumere un valore crescente in relazione al ritardo accumulato.